

ad imprimere soggezione al Sario di settimana, perchè con Decreto a marzo non potesse aprir loco ad arbitrio. Che non doveva darsi al Tribunale che gli fosse sotto questa esenzione perchè non era sua madre. Che la sua propria era quella di conoscere dei delitti di Stato ma non delle materie di Stato, nelle quali serviva al Senato di instrumento & le sapere & & quelle segrete esecuzioni che gli fossero comandate; poiché altrimenti sotto il Mantello della ragione di Stato tre uomini soli potrebbero invadere le faccende tutte della Repub.^{ca} e pondo- gliere la sua pietria in breve tempo. Quanto alla via facile e breve di terminare le controvversie di famiglie Nobili e per questo appunto uno de' Copi, che hanno generato infiniti scontentamenti perchè si per- citava talvolta con privati affetti e con ineguaglianza. Che questo sa- rebbe un danno privato e non di Stato. Eggi veduto e veduto tutta via alla giornata l'ingaggiarsi di tanti altri e Suditi e Nobili di Mantova e di Mogli; di Fratelli e sorelle; di Padri e Figli; e non esserne mai risultato danno alla Repub.^{ca} e rare volte disonore alle Famiglie. Nel 1660 anno 1761. esse state agitate in Tribunali composti acerbissimi, tra Fratelli e sorelle Grimani di S. Sordano. Tra marito e moglie Ljani di S. Angelo. Tra Padre e Figli Giustiniani Lolin da S. Vitale senza chistando veruno della quiete Pub.^{ca} e della fama Privata. Che quando restava aperta la via introdotta proprio si farebbe ai Magi.^{ti} interni del C. di R. ogni minima briglia, il che farebbe contro la loro vera maxime e la dignità grandissima che devono avere. Per li Copi anche supposti aver le Leggi provveduto col' obbligar le Parti contendenti alle remissioni arbitrarie e col' stabilire i Penden Privi- legiati. Che se si pretendesse di richiamare sotto questa Classe le cause, ed altri agitati Criminali, queste essendo azioni contrarie alla Disciplina, e moderazione dell' Ordine Pubblico devono cadere sotto la censura dei due Tribunali, in vigor della Legge 16. marzo 1762.

Sopra la Parte delle azioni Magistrali rispondevano, che il debito di non frattornare il legittimo esercizio degli altri Copi e Magi.^{ti} della Repub.^{ca} era necessario & mantener l'armonia, e l'ufficio delle Parti, che la Compongono; che era giusto & convenir ciascuno nel paci- fico potere di quella Porzione di amministrazione Pub.^{ca} che gli apparteneva. Che era molto adatto alle circostanze de' tempi pre- senti.